

## TRASPARENZA E RIFERIMENTI NORMATIVI

### • La Costituzione

#### **Art. 33** Libertà di insegnamento

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

#### **Art. 41** Libertà di impresa

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [*cf.* art. [43](#)].

#### **Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592)**

Raccoglie la normativa riguardante il valore legale dei titoli rilasciati dagli Istituti Superiori e dalle Università, cioè di diplomi e lauree.

#### **Art. 4 (co. 58) legge 92/2012 e D.Lgs 13/2013,**

Con la creazione del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, viene riconosciuta l'attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite da un soggetto in contesti non formali e informali, sia a livello lavorativo che di studio. I soggetti abilitati ad erogare questo tipo di servizi sono i soggetti pubblici (come le Università), privati autorizzati (come gli enti accreditati MIUR), o accreditati dall'ente pubblico titolare. Le certificazioni hanno valore di atto pubblico e sono riconoscibili anche negli altri paesi dell'Unione Europea, grazie all'inserimento nel Libretto Formativo del Cittadino.

#### **La questione del titolo riconosciuto:**

All'interno dell'Unione Europea, quindi anche in Italia, sono lo Stato, le scuole, le università o le altre istituzioni di istruzione superiore pubbliche o private (riconosciuti dal MIUR) gli enti deputati al rilascio di titoli di studio con valenza legale. La Certificazione Nazionale viene rilasciata da soggetti pubblici, privati autorizzati o accreditati dall'ente pubblico.

Non essendo quella del Consulente (nel portare, del baby wearing o affini) una professione e formazione riconosciuta, ogni certificazione emessa da qualsiasi ente è privata, quindi non è regolamentata da alcuna legge specifica ed è priva di valore legale.

Nessun ente può conferire titoli riconosciuti, perché non esiste un titolo che abbia valore legale riconosciuto nell'ambito del "portare" o "baby wearing". Non esiste un albo o un'abilitazione alla professione. Sono le competenze e le abilità del formatore che, trasferite e integrate fra le competenze dei corsisti, oltre che arricchite nell'interscambio e nel confronto fra le parti durante i

corsi, fanno la differenza all'interno della proposta dei vari enti o "scuole". Libero è il mercato e, all'interno di esso, libera è la concorrenza: saranno le capacità e la professionalità del singolo operatore a fare la differenza, non il titolo (peraltro non riconosciuto legalmente) che esso possiede. L'attestato rilasciato dagli enti è esclusivamente la garanzia che il corsista ha partecipato a una formazione: la professionalità può essere dimostrata solo a posteriori, nell'uso dell'attestazione, delle competenze e della formazione continua e nell'espletamento del lavoro diretto con chi si appella alla vostra competenza